

Registro Generale N. 565/2023 del 27/07/2023

**Determinazione del Dirigente del  
Settore S3 - AMBIENTE - TRANSIZIONE ECOLOGICA  
3AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - SEGRETERIA  
AMMINISTRATIVA**

**Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee. Manifestazioni all'aperto a supporto dell'attività principale dei pubblici esercizi con diffusione di musica dal vivo - Semplificazione documentale. Disposizioni operative e di servizio**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE S3**

**Visto** il vigente *Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee*, d'ora in poi, per brevità, denominato *Regolamento*, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 in data 09/06/2022;

**Considerato**, in particolare, che il suddetto *Regolamento*, per quanto riguarda lo svolgimento all'aperto delle attività rumorose temporanee a supporto dell'attività principale dei pubblici esercizi e dei circoli privati, **ove si preveda diffusione di musica dal vivo**, dispone che l'interessato presenti, tramite la piattaforma regionale Accesso Unitario, specifica comunicazione allo SUAP, accompagnata da dichiarazione di responsabilità in merito al rispetto, fra l'altro, dei limiti di rumore previsti dal *Regolamento* stesso, suffragata da specifica valutazione a firma di Tecnico Competente in Acustica inerente la manifestazione da svolgere (rif. art. 9 e Tab. B, punti 9 e 11 del *Regolamento*);

**Preso atto** che il Settore S3 Ambiente - Transizione Ecologica, con Determinazione Dirigenziale n. 115/2023 del 10/03/2023, ha commissionato uno studio finalizzato a valutare l'impatto acustico determinato da piccoli intrattenimenti all'aperto con diffusione di musica dal vivo, con le seguenti finalità:

1. individuare quelle configurazioni di contesto e strumentali che consentano di garantire, nell'effettuazione di tali intrattenimenti, il rispetto dei limiti acustici prescritti dal Regolamento (70 dBA Leq in facciata del recettore maggiormente disturbato);
2. ridurre gli adempimenti di carattere documentale per quei pubblici esercizi che, nell'organizzazione dei propri eventi, adottino una delle configurazioni già positivamente valutate dal Comune, potendo gli interessati riferirsi alla valutazione d'impatto acustico effettuata dal Comune per quelle tipologie di eventi, evitando, così, di predisporre specifica e autonoma valutazione d'impatto acustico per l'evento da effettuarsi;

**Visti** gli esiti dello studio summenzionato, contenuti nel documento in atti al PG n. 32870 del 18/05/2023, denominato *"Valutazione preventiva dell'Impatto Acustico Ambientale per lo svolgimento di spettacoli a carattere temporaneo in deroga ai limiti di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 secondo quanto stabilito dall'art. 2 della Legge Quadro n. 447/1995 e della Delibera della Regione Emilia-Romagna n. 1197/2020..."*, allegato sotto la lettera A alla presente disposizione;

**Preso atto**, in particolare, che le configurazioni in grado di rispettare i limiti di rumore prescritti dal Regolamento (70 dBA Leq in facciata del recettore maggiormente disturbato), nelle condizioni valutate dal Tecnico Competente in Acustica estensore dello studio e secondo le ulteriori valutazioni effettuate dal Settore competente, sono le seguenti:

**A. Configurazioni di contesto**

**B. Luoghi di svolgimento degli intrattenimenti**

- tutti gli spazi *dehor* dei pubblici esercizi specificatamente valutati nello studio in atti al PG n. 32870 del 18/05/2023, e cioè quelli presenti in: via San Francesco, piazza Garibaldi, via U. Sbrilanci, c.so Alberto Pio, piazza dei Martiri, corso Manfredo Fanti, corso S. Cabassi, via 20 Settembre 1870, via F. Petrarca, viale G. Carducci;
- per estensione: tutti gli spazi *dehor* dei pubblici esercizi presenti in altre aree della città aventi caratteristiche analoghe o migliori di quelle valutate nello studio in atti al PG n. 32870 del 18/05/2023

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.*

(es. aree caratterizzate da minor densità abitativa e del costruito; maggior distanza dei recettori rispetto alle sorgenti di rumore, configurazione degli spazi idonee a favorire il contenimento delle emissioni verso i recettori, ecc.);

1. **Rumore antropico**

- massimo affollamento degli spazi *dehor* all'atto dello svolgimento della manifestazione: 60 persone presenti contemporaneamente che parlano fra loro con voce "normale" secondo la norma UNI EN ISO 9921:2004;
- ulteriori condizioni: comportamento corretto degli organizzatori, degli spettatori e degli artisti in fase di preparazione e svolgimento della manifestazione temporanea (es. no schiamazzi, urla, cori, o altre emissioni rumorose indebite ad accompagnare l'intrattenimento);

A. **Configurazioni strumentali**

B. **Tipologia di strumenti musicali utilizzabili**

- strumenti a corda (archi, chitarre, pianoforti, ecc.);
- accompagnamento vocale;

1. **Condizioni d'esercizio**

- utilizzo contemporaneo, in varie combinazioni fra loro, di due o al massimo tre strumenti musicali della tipologia suddetta, eventualmente accompagnati da voce (duetto, trio);
- nessuna amplificazione delle sorgenti consentita, né per gli strumenti musicali, né per la voce;
- escluse tutte le configurazioni che non rientrano tra quelle sopra indicate, le quali, pertanto, necessitano di specifica valutazione d'impatto acustico (es. *band*, strumenti a percussione, fiati, amplificazioni elettroacustiche di vario genere, ecc.).

**Vista** la vigente normativa in materia di inquinamento acustico e, in particolare la disciplina nazionale, regionale e comunale che regolamenta le attività rumorose a carattere temporaneo:

- DPCM 01/03/1991 *Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno*, art. 1 comma 4;
- legge 447/95 *Legge quadro sull'inquinamento acustico*, art. 4 comma 1 lettera g;
- legge regionale n. 15/2001 *Disposizioni in materia di inquinamento acustico*, art. 11 comma;
- DGR 1197/2020 *Criteri per la disciplina delle attività rumorose temporanee, in deroga ai limiti acustici normativi* .....
- DCC n. 33/2022 *Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee*;

**EMANA**

le seguenti disposizioni operative e di servizio:

1. i pubblici esercizi e circoli privati ubicati nei luoghi indicati alla lettera A delle presenti disposizioni che, nell'organizzare piccoli intrattenimenti musicali all'aperto, adotteranno una delle configurazioni di contesto e strumentali già valutate dal Comune di Carpi come rispettose dei limiti acustici prescritti dal *Regolamento*<sup>1</sup> e richiamate in premessa sotto le lettere A. e B., potranno evitare di suffragare la dichiarazione riguardante il rispetto dei suddetti limiti, resa all'atto della comunicazione preventiva allo SUAP, con specifica e autonoma valutazione d'impatto acustico inerente l'evento da svolgersi. A tal fine gli interessati dovranno:
2. **dichiarare sotto la propria responsabilità** che l'intrattenimento da svolgere rientra fra quelli positivamente valutati dall'Amministrazione comunale con il documento in atti al PG n. 32870 del 18/05/2023, specificando la configurazione strumentale prevista e il numero massimo di avventori presenti contemporaneamente nello spazio esterno dedicato all'intrattenimento (si veda esempio in Allegato B);
3. **allegare facoltativamente** la valutazione d'impatto acustico effettuata dal Comune di Carpi, in atti al PG n. 32870 del 18/05/2023 e reperibile sul sito web istituzionale dell'Ente.
4. i Settori/Servizi/Uffici/Enti deputati alla ricezione della documentazione relativa allo svolgimento

---

<sup>1</sup> Rif. "Valutazione preventiva dell'Impatto Acustico Ambientale per lo svolgimento di spettacoli a carattere temporaneo in deroga ai limiti di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 secondo quanto stabilito dall'art. 2 della Legge Quadro n. 447/1995 e della Delibera della Regione Emilia-Romagna n. 1197/2020.....", in atti al PG n. 32870 del 18/05/2023, allegato sotto la lettera A alla presente disposizione

- all'aperto di manifestazioni temporanee rumorose e al successivo controllo (SUAP UdTA, Settore S3 Comune di Carpi, Comando di Polizia Locale, Arpae), dovranno obbligatoriamente considerare l'istanza così formulata come correttamente enunciata e presentata; la stessa, pertanto non potrà essere respinta o considerata irricevibile per carenza documentale;
5. resta inteso che:
  6. gli interessati hanno piena facoltà di suffragare la dichiarazione riguardante il rispetto dei limiti acustici prescritti dal *Regolamento*<sup>1</sup>, resa all'atto della comunicazione preventiva allo SUAP, con specifica e autonoma valutazione d'impatto acustico inerente l'evento da svolgersi;
  7. tutti gli intrattenimenti all'aperto con diffusione di musica da vivo effettuati con configurazioni diverse da quelle valutate dal Comune di Carpi come rispettose dei limiti acustici prescritti dal *Regolamento*<sup>1</sup>, dovranno essere oggetto di specifica valutazione d'impatto acustico (es. *band*, strumenti a percussione, fiati, amplificazioni elettroacustiche di vario genere, ecc.).

#### **DISPONE**

che il presente atto:

- sia pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale dell'ente, unitamente all'allegata "*Valutazione preventiva dell'Impatto Acustico Ambientale per lo svolgimento di spettacoli a carattere temporaneo in deroga ai limiti di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 secondo quanto stabilito dall'art. 2 della Legge Quadro n. 447/1995 e della Delibera della Regione Emilia-Romagna n. 1197/2020.....*", in atti al PG n. 32870 del 18/05/2023, allegato sotto la lettera A alla presente disposizione;
- sia reso noto al pubblico attraverso i consueti canali di divulgazione (stampa, canali social, ecc.);
- sia trasmesso ai Settori/Servizi/Uffici/Enti deputati alla ricezione della documentazione inerente lo svolgimento all'aperto di manifestazioni temporanee rumorose e al successivo controllo (SUAP UdTA, Settore S3 Comune di Carpi, Comando di Polizia Locale, Arpae).

Il Dirigente  
PAVIGNANI RENZO